

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1064 del 23/02/2024
Oggetto	L.R. 13/2015 - DPR 59/2013 - AUA SOCIETA' S.A.T. FONDERIA MECCANICA SRL CON SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN COMUNE DI CORIANO - VIA PASCOLI, 16 PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI FONDERIA DI METALLI DI SECONDA FUSIONE, PIOMBO E ALLUMINIO - AGGIORNAMENTO AUA N. 6393 DEL 06/12/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1103 del 22/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventitre FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: L.R. 13/2015 - DPR 59/2013 - AUA SOCIETA' S.A.T. FONDERIA MECCANICA SRL CON SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN COMUNE DI CORIANO - VIA PASCOLI, 16 PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI FONDERIA DI METALLI DI SECONDA FUSIONE, PIOMBO E ALLUMINIO - AGGIORNAMENTO AUA N. 6393 DEL 06/12/2023

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n.59 s.m.i. recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 - parte quinta e ss.mm.ii. norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

RICHIAMATO il provvedimento DET-AMB-2023-6393 del 06/12/2023 rilasciato alla Società S.A.T. Fonderia Meccanica Srl con sede legale e produttiva in Comune di Coriano - Via Pascoli, 16 di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013 per l'attività di *FONDERIA DI METALLI DI SECONDA FUSIONE, PIOMBO E ALLUMINIO*;

VISTA la comunicazione acquisita in data 31/01/2024 PG/2024/18634 dalla Società S.A.T. Fonderia Meccanica Srl con la quale risponde alla prescrizione di cui al provvedimento DET-AMB-2023-6393 del 06/12/2023 allegato A riguardo alle emissioni diffuse;

DATO ATTO che al fine di ridurre le emissioni diffuse derivanti dalla verniciatura a pennello, la società prevede una modifica non sostanziale agli impianti;

RITENUTO che la modifica richiesta possa essere considerata non sostanziale ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013;

DATO ATTO che del DPR 13 marzo 2013, n.59 s.m.i. art. 6 prevede che il gestore che intende effettuare una modifica non sostanziale ne dà comunicazione all'Autorità competente (Arpae SAC), e nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro 60 giorni la stessa può procedere all'esecuzione della modifica; l'autorità competente provvede all'aggiornamento dell'atto;

RITENUTO opportuno aggiornare il Provvedimento DET-AMB-2023-6393 del 06/12/2023;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare dell'unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 106/2018, 96/2019 e 100/2023 compete al Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo o in sua assenza all'incarico di funzione "AUA ed autorizzazioni settoriali";

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte;

DISPONE

1. l'AGGIORNAMENTO, in seguito a **modifica non sostanziale**, del Provvedimento DET-AMB-2023-6393 del 06/12/2023 rilasciato ai sensi del DPR n. 59/2013 per l'esercizio dell'attività di "*FONDERIA DI METALLI DI SECONDA FUSIONE, PIOMBO E ALLUMINIO*" in capo alla **Società S.A.T. Fonderia Meccanica Srl** (C.F./P.IVA 03593250404) con sede legale e produttiva in **Comune di Coriano - Via Pascoli, 16** come di seguito specificato:
 - **l'allegato A del Provvedimento DET-AMB-2023-6393 del 06/12/2023 viene sostituito dall'allegato A del presente atto** che riporta le condizioni e prescrizioni specifiche ed aggiornate per le emissioni in atmosfera;
2. di confermare senza alcuna variazione tutte le altre disposizioni e prescrizioni riportate nel provvedimento di AUA DET-AMB-2023-6393 del 06/12/2023 compreso il termine di validità dell'atto;
3. che il gestore dell'impianto dovrà conservare presso la sede dell'impianto il presente provvedimento unitamente al provvedimento DET-AMB-2023-6393 del 06/12/2023 da esibire ad eventuali richieste di controllo;

4. il presente provvedimento di aggiornamento è trasmesso per conoscenza al SUAP territorialmente competente e al servizio territoriale di Arpae Rimini per i compiti di controllo;
5. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
6. di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
7. ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Di Rimini - Area Est
Dott. Stefano Renato De Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

- La Società S.A.T. Fonderia meccanica S.r.l. svolge attività di “**Fonderia di metalli di seconda fusione: Piombo e Alluminio**”. Nello specifico svolge lavorazioni di fonderia per la produzione di chiglie in piombo per natanti a vela e componenti in alluminio per macchine utensili di vario genere.
- La ditta dichiara di non essere soggetta all’art. 275 del D.Lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii.
- Il gestore dichiara un consumo di materie prime utilizzate nella fusione pari a:
 - *Piombo in lingotti 390 t/anno pari a circa 1.772 kg/giorno*
 - *Alluminio in lingotti 80 t/anno pari a circa 363 kg/giorno.*
 - *Sabbia di quarzo 250 t/anno (creazione stampi per fusioni in piombo)*
 - *Resina per stampi in sabbia 11,7 t/anno (creazione stampi per fusioni in piombo)*
 - *Resina verniciatura stampi 2,2 t/anno (sigillatura porosità stampi)*
 - *Resina per stuccature 0,03 t/anno (finitura superficiale pezzi in piombo)*
 - *Terra per formatura 1,6 t/anno (creazione stampi per fusioni in alluminio)*
 - *Bentonite 0,45 t/anno (creazione stampi per fusioni in alluminio)*
 - *Alcool isopropilico 0,125 t/anno (diluente resine per stampi)*
 - *GPL 3,0 t/anno (colata piombo)*
- La preparazione degli stampi per la colata avviene in postazioni dedicate: zona di formatura manuale per le fusioni in piombo, formatura a macchina per le fusioni in alluminio.
- Sono presenti n. 4 forni a crogiolo (due per le fusioni in alluminio e due per le fusioni in piombo) denominati M1, M2, M3, M4. Tali forni sono riscaldati da n. 4 bruciatori, alimentati a gas metano (identificati con le sigle II01, II02, II04, II03) con potenzialità rispettivamente pari a 331 kW, 382 kW (per la fusione del piombo), 204 kW e 229 kW (per la fusione dell’alluminio) con potenzialità complessiva maggiore di 1 MWt. Gli effluenti prodotti dai bruciatori II01, II03 e II04 relativi ai forni a crogiolo M2 (piombo), M3 e M4 (alluminio) sono convogliati assieme agli effluenti generati dalla fusione del metallo nel punto di emissione **E1**. Gli effluenti prodotti dal bruciatore II02 relativo al forno a crogiolo M1 (piombo) sono convogliati in condotta separata ed espulsi in atmosfera attraverso il camino denominato **E3**.
- Le zone di colata sono posizionate all’interno del capannone, in prossimità dei rispettivi forni fusori.
- Sia i forni che le postazioni di colata sono dotati di cappe di aspirazione per la captazione dei fumi che vengono convogliati in atmosfera mediante il camino denominato **E1**. Inoltre, durante la colata dei pezzi di grandi dimensioni in piombo, può risultare necessario rallentare il raffreddamento del metallo colato all’interno dello stampo mediante cannelli a gas alimentati a GPL in bombole. Tali attività vengono svolte sotto cappa di aspirazione (**E1**).
- Sono presenti una postazione per la lavorazione superficiale delle fusioni in piombo e attrezzature per la lavorazione superficiale delle fusioni in alluminio indicate in planimetria rispettivamente come reparto di sbavatura chiglie in piombo e reparto di sbavatura e taglio sfridi alluminio. Quest’ultimo reparto comprende 3 macchine smerigliatrici a nastro e una pallinatrice. Le due postazioni sono dotate di impianto di aspirazione che convoglia gli effluenti in un’unica condotta denominata **E2**.
- Sono presenti n. 2 impianti termici (caldaie a condensazione) per uso civile denominati **E05 – E06** con potenza termica nominale rispettivamente pari a 30 kWt e 40 kWt . Questi impianti (somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari < 3 MW) non rientrano nel novero previsto dal titolo I della parte V del D.Lgs.152/06 e pertanto non sono soggetti ad autorizzazione; sono altresì soggetti alle disposizioni di cui al Titolo II della parte V del D.Lgs.152/06, ed ai controlli previsti dalla normativa regionale sull’efficienza energetica.

In relazione alle emissioni diffuse, il gestore dichiara che le attività eseguite in assenza di impianti di aspirazione attivi sono esclusivamente quelle relative alla realizzazione degli stampi, vale a dire la distribuzione delle sabbie o terre, la miscelazione della sabbia con resina, Riguardo a queste la società dichiara che non contribuiscono alle emissioni diffuse data la granulometria e peso specifico e che le stesse sono raccolte tramite un nastro trasportatore a pavimento e recuperate in prossimità delle macchine per la lavorazione degli stampi in alluminio, mentre per quanto riguarda gli stampi per le fusioni in piombo si provvede alla costante rimozione dei residui durante e dopo le lavorazioni.

Il gestore inoltre dichiara che sulla base dei risultati dei campionamenti effettuati durante le lavorazioni, finalizzati alla valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici (rif. relazione prot. 11189-CHM/CANC-R00520 del 01/09/2020, di cui copia è presente in azienda), non si riscontrano, negli ambienti di lavoro, emissioni diffuse significative di sostanze pericolose.

In relazione alle emissioni odorigene, l'attività in oggetto è fra quelle ricomprese nella tabella delle attività a potenziale rischio osmogeno delle linee guida Arpae della Direzione Tecnica di ARPAE 35/DT, *Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.*, approvate con Determina dirigenziale n.426 del 18/05/2018, da integrarsi con il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui reg. dec. 309.28-06-2023 (*Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività*). Tali linee guida prevedono che per impianti esistenti, qualora vi siano segnalazioni di disagio relativamente agli odori, debba essere prescritto un approfondimento in merito alle emissioni odorigene. Dato atto che non sono pervenute segnalazioni di odori nell'area interessata e che non sono in programma modifiche degli impianti che possano peggiorare l'impatto odorigeno generato dalle emissioni, come da dichiarazione del gestore si ritiene, al momento, non necessaria la prescrizione di un approfondimento di *livello 1*.

Con la presente modifica, la società ha installato una cappa amovibile su cavalletto, da posizionare in prossimità dello stampo in lavorazione, collegata mediante tubo flessibile all'impianto di captazione relativo al punto di emissione E1, per l'aspirazione delle emissioni derivanti dall'applicazione a pennello di resine sugli stampi.

PRESCRIZIONI:

Emissioni convogliate

E1 – Forni a crogiolo (M1, M2, M3, M4) e zona colata Al e Pb e bruciatori asserviti ai forni fusori M2, M3, M4 (II01, II04, II03)

Impianto d'abbattimento: Filtro a maniche composto da n. 180 maniche, avente una superficie filtrante totale di 180 m². Pulizia delle maniche mediante aria compressa in controcorrente.

Portata: 17.000 Nm³/h

Durata: 4 h/giorno

Altezza: 8,5 metri

Sezione: 0,38 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti: rinvenibili nel CRIAER ai punti 4.13.6 "seconda fusione di alluminio", 4.13.9 "seconda fusione di piombo" e nella D.G.R. n° 2236/2009 s.m.i. all.4 al punto 4.26

Inquinanti	Valori Limite di Emissione
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³
Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale)	50 mg/Nm ³
Composti inorganici gassosi del Cloro, espressi come HCl	20 mg/Nm ³
Composti inorganici gassosi del Fluoro, espressi come HF	5 mg/Nm ³
Polveri Totali/materiale particolare	5 mg/Nm ³
Piombo e suoi composti	3 mg/Nm ³
Alluminio espresso come Al	5 mg/Nm ³
Silice libera cristallina, espressa come SiO ₂	2 mg/Nm ³ *

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sull'emissione controlli analitici a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

In alternativa, il controllo del parametro *polveri totali/materiale particolare* può essere sostituito, dopo l'installazione di un pressostato differenziale munito di segnalatore acustico o blocco impianto, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento per la verifica dello stato di conservazione ed efficienza dei filtri; in tal caso il limite si considera rispettato I giorni di funzionamento degli impianti, nonché la eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimenti e gli esiti delle verifiche di cui sopra devono essere annotati nel suddetto registro.

* L'esenzione del rispetto del parametro "**Silice libera cristallina**" è subordinata all'esito dell'autocontrollo delle polveri o materiale particolare che abbia fornito un valore inferiore al valore limite della silice libera cristallina (< 2 mg/Nm³).

E1 – Verniciatura a pennello

Durante la fase di verniciatura gli inquinanti emessi dovranno rispettare i seguenti limiti:

Inquinanti	Valori Limite di Emissione
Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale)	50 mg/Nm ³

L'azienda dovrà effettuare un primo autocontrollo in fase di messa a regime dell'impianto per la verifica del rispetto del limite.

L'azienda è esonerata dall'effettuare gli autocontrolli annuali. I controlli sono effettuati sulla base di un registro con pagine numerate e firmate dal gestore a disposizione degli organi competenti per il controllo su cui annotare i consumi giornalieri, su base mensile, di resina per verniciatura stampi.

E2 – Lavorazioni meccaniche di sbavatura smaterozzatura e smerigliatura

Impianto d'abbattimento: Filtro a cartucce. Trattasi di filtro a cartucce composto da n. 9 cartucce filtranti aventi una superficie filtrante totale di 148,5 m². Pulizia delle cartucce mediante aria compressa in controcorrente.

Portata: 8.000 Nm³/h

Temperatura: Ambiente

Durata: 3 h/giorno

Altezza: 7,0 metri

Sezione: 0,125 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti: rinvenibili nel CRIAER al punto 4.13.22 – “Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura” e al punto 4.26.2 lettera e) della Delibera di G.R. n° 2236/09 e s.m.i.

Inquinanti	Valori Limite di Emissione
Polveri Totali/materiale particellare	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sull'emissione controlli analitici a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate, bollate a cura di ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

In alternativa, il controllo del parametro polveri totali/materiale particellare può essere sostituito, dopo l'installazione di un pressostato differenziale munito di segnalatore acustico o blocco impianto, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento per la verifica dello stato di conservazione ed efficienza dei filtri; in tal caso il limite si considera rispettato I giorni di funzionamento degli impianti, nonché la eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimenti e gli esiti delle verifiche di cui sopra devono essere annotati nel suddetto registro.

E3 – Bruciatore asservito al forno fusorio M1 (II02)

Impianto d'abbattimento: non previsto

Potenzialità termica nominale (PTN): 382 kW

Alimentazione: gas naturale (metano)

Temperatura: 100 °C

Portata: 476 Nm³/h

Durata: 5 h/giorno

Altezza: 7,0 metri

Sezione: 0,096 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nella D.G.R. n. 2236/2009 s.m.i. all.3A paragrafo “F” punto 17 Tab. a) così come modificato dalla DGR n. 1498/2011 e all.I alla parte V del D.Lgs.152/06::

Inquinanti	Valori Limite di Emissione
Polveri Totali/materiale particellare	5 mg/Nm ³ *
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sull'emissione controlli analitici a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a

cura di ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

* In ragione del fatto che l'alimentazione (combustibile) del forno avviene con gas metano, il parametro Ossidi di Zolfo si considera automaticamente rispettato.

EMISSIONI DIFFUSE

L'attività di raffreddamento controllato del metallo colato all'interno degli stampi di grandi dimensioni mediante cannelli a gas alimentati con GPL in bombole dovrà essere svolta con una captazione ottimale dei fumi mediante la cappa di aspirazione (emissione **E1**).

Relativamente alla potenziale presenza di materiale particellare aerodisperso, si prescrive di mantenere il più possibile puliti il sedime aziendale e le aree di pertinenza adottando tutte le misure idonee atte ridurre lo spargimento di terra e sabbia esausta al fine di evitare l'emissione di polveri diffuse (es. non esaustivi: spazzamenti periodici o all'occorrenza, confinamenti/coperture di materiali sfusi polverulenti, riduzione delle altezze durante le operazioni di carico scarico di prodotti sfusi/polverulenti, ecc...).

La società, nel documento di valutazione dei rischi in ambiente di lavoro, in collaborazione col medico competente, ai sensi del D.Lgs.81/2008 dovrà trattare questo aspetto specifico.

Eventuali prescrizioni riguardanti la convogliabilità delle emissioni potranno essere dettate anche in corso di validità del presente provvedimento.

In caso di necessità, potranno essere prescritti ulteriori impianti di contenimento delle emissioni diffuse anche nel corso di validità del provvedimento.

EMISSIONI ODORIGENE

Dato atto che non sono pervenute segnalazioni di odori nell'area interessata e che non sono in programma modifiche degli impianti che possano peggiorare l'impatto odorigeno generato dalle emissioni, come da dichiarazione del gestore si ritiene, al momento, non necessaria la prescrizione di un approfondimento di *livello 1*.

Qualora si verificassero segnalazioni di molestie olfattive o in caso di modifiche sostanziali degli impianti dell'azienda in grado di peggiorare l'impatto odorigeno generato dalle emissioni sarà necessaria la redazione della suddetto approfondimento ovvero Relazione Tecnica che evidenzii, all'interno del ciclo produttivo, le sostanze che possono dare luogo ad emissioni odorigene e la loro gestione, identificazione di tutte le sorgenti odorigene degli impianti/attività e la loro individuazione in planimetria, caratterizzazione chimica delle sorgenti emissive, descrizione dei sistemi e degli accorgimenti adottati per il contenimento e la riduzione delle emissioni odorigene, descrizione delle misure aggiuntive in termini di controllo e procedure gestionali da implementare in caso di transitori o in occasione dei più comuni eventi accidentali che caratterizzano l'attività.

Condizione di normalizzazione dei risultati

La quantità e la qualità delle emissioni si esprimono attraverso la fissazione Valori Limite di Emissione; Valori Limite di Emissione devono essere espressi contemporaneamente in:

- unità di concentrazione (massa di sostanza inquinante presente nella emissione riferita all'unità di volume nell'effluente gassoso emesso);
 - portata volumetrica (volume di effluente gassoso emesso riferito all'unità di tempo);
- mg/Nm^3 = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente.

Le concentrazioni degli inquinanti all'emissione da confrontare con i Valori Limite di Emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

- Temperatura: 273 K
- Pressione: 0,1013 MPa
- Gas secco

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente Arpae.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010; UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006; UNI 10787:1999; UNI CEN/TS 17340:2021 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 – UNICHIM 723 EPA Method 29
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013

Altre prescrizioni:

a) I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

b) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli

devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al verificarsi dell'evento. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata (aorn@cert.arpa.emr) all'Autorità Competente (Arpae SAC all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

c) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

I sistemi di controllo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento (ad esempio: misuratore di pressione differenziale, misuratore di temperatura, misuratore di portata di ricircolo soluzione di lavaggio, ecc.) collegati ad impianti funzionanti a ciclo continuo (ad esempio: forni ceramici, atomizzatori, etc.), devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo. I dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione, sono mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo. Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad esempio, annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie oppure con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).

d) Secondo quanto stabilito dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC: aorn@cert.arpa.emr) all'Autorità competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- **i dati relativi alle analisi a regime delle emissioni E1 (in fase di colata e in fase di verniciatura) - E2 - E3 ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi al Provvedimento finale del Suap.**

Si considera adeguato un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

f) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso). Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

g) Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

h) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).

i) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).

j) La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "*Strategie di campionamento e criteri di*

valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”.

k) Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l’Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti f), g), h) e i).

l) I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

m) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpa APA EST Sez. di Rimini) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

n) Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposta cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti i punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente. Conformemente a quanto indicato nell’Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

o) E’ facoltà dell’Autorità Competente per il Controllo (Arpa Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l’inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

p) Come indicato sia all’art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): “...*Il gestore assicura in tutti i casi l’accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento*”, sia all’Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto “La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie

condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione”, i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L’azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all’art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l’esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall’inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all’interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- Parapetto normale su tutti i lati;
- Piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo

e, possibilmente di una:

- Protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in

materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

q) Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

r) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.